

Napoli, lì 28 marzo 2022

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14/2022**

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 21/2022, denominato “Decreto Ucraina”*

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 18 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 21/2022, denominato “Decreto Ucraina”. Con tale decreto, in effetti, il Governo ha messo in campo diverse soluzioni per fronteggiare questo particolare periodo e, più precisamente:

✓ *Taglio delle accise sui carburanti e bonus benzina – artt. 1 e 2:*

L’art. 1 del D.L. n. 21/2022 riguarda l’auspicato taglio delle accise sui carburanti: l’effetto della misura si concretizza nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per soli 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. A sostegno del taglio, saranno impiegati 308,17mln di euro di maggior gettito Iva relativo all’ultimo trimestre 2021. Le accise sulla benzina si attesteranno quindi a 643,24 euro per mille litri, sul gasolio a 532,24 euro per mille litri; sul Gpl a 182,61 euro per mille chilogrammi. L’articolo 2 del D.L. n. 21/2022 prevede che, per l’anno 2022, a titolo di welfare aziendale, può essere riconosciuto l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di € 200,00 per lavoratore. Tale importo, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

✓ *Proroga crediti d’imposta per le imprese – artt. 3 e 4:*

In base a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 21/2022, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in una percentuale ancora da circoscrivere. L’accesso all’agevolazione scatterà se il prezzo della luce, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subirà un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo riferito allo stesso trimestre nel 2019. Vi è un ulteriore credito d’imposta, sempre a favore delle imprese, relativamente alle tariffe del gas. Anche in questa fattispecie si fa riferimento al calcolo come media nel primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici. Lo stesso credito d’imposta potrà essere riconosciuto qualora i prezzi al consumo subiranno un rialzo superiore al 30% del corrispondente livello registrato negli stessi tre mesi del 2019. Nel provvedimento si legge che i crediti d’imposta di cui sopra sono cedibili ad “*altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo*”.

✓ **Controlli sui prezzi – art. 7:**

Vengono potenziate le attività di sorveglianza sui prezzi, incrementando gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante istituito presso il MISE. Il provvedimento all’art. 6, per assicurare la trasparenza della tariffa nel settore energetico obbliga le imprese di categoria a fornire all’Arera (Sportello per il Consumatore) dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5 mila. Un’apposita Unità di missione presso il MISE, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, ha l’obiettivo di assicurare trasparenza anche per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati. Si dispone poi che i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere ad Arera, i contratti (e modifiche) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

✓ **Rateizzazione delle bollette – art. 8:**

Le imprese, secondo quanto statuito al comma 1 dell’ art. 7 ed al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, potranno richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili; SACE potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie entro un limite massimo di impegni pari a 9mln di euro e potrà inoltre intervenire a sostegno delle assicurazioni per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di luce e gas, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi, per effetto dell’inadempimento da parte delle imprese, con fatturato non superiore ai 50 milioni al 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 e relative ai consumi energetici effettuati fino al termine dell’anno 2022. Si tratta, però, di un meccanismo apparentemente complesso di non immediata applicazione che, secondo le associazioni datoriali, potrebbe introdurre misure che mal si conciliano con la logica dei flussi mensili e che potrebbero generare ulteriore indebitamento per gli operatori senza limitare concretamente le criticità connesse al costo dell’energia.

✓ **Cassa integrazione per le imprese in difficoltà – art. 11**

Per fronteggiare, nell’anno 2022, le situazioni di particolare difficoltà economica derivanti dalla crisi delle materie prime e degli approvvigionamenti, l’art. 11-quinquies consente di riconoscere per l’anno 2022 un ulteriore trattamento ordinario di cassa integrazione di 26 settimane. L’intervento non è, però, generalizzato ma è rivolto ai datori di lavoro che avrebbero titolo per accedere alla CIGO (*imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo*

*indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all'armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione)* ma che non possono più farvi ricorso per il superamento dei limiti di durata previsti dal D.Lgs. n. 148/2015. Pertanto, tale intervento è rivolto a favore dei datori di lavoro che hanno superato la durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile o di 52 settimane consecutive. Pertanto, alle aziende industriali, può essere riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi intersettoriali, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022. A tal riguardo, si precisa che qualora dal monitoraggio effettuato dall'Inps, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande. Il D.L. n. 21/2022, mediante l'Allegato 1, individua le tipologie di aziende che possono accedere alle ulteriori settimane di cassa integrazione e che opportunamente si trascrivono di seguito:

<b>Turismo</b>
Alloggio (codici Ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) Stabilimenti termali (codici Ateco 96.04.20)
<b>Ristorazione</b>
Ristorazione su treni e navi (codici Ateco 56.10.5)

<b>Attività ricreative</b>
Sale giochi e biliardi (codici Ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici Ateco 93.29.9)
Musei (codici Ateco 91.02 e 91.03)
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici Ateco 52.22.09)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici Ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica. (codici Ateco 59.14.00)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici Ateco 93.21)

**Sempre per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, un ulteriore intervento interessa i datori di lavoro individuati nell'Allegato A del D.L. n. 21/2022 e che opportunamente si trascrivono di seguito, che a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015:**

Siderurgia CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie AA 02.20 Legno grezzo
CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

✓ *Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi – art. 12*

L'articolo 12 del decreto legge n. 21 del 2022 prevede un'agevolazione contributiva per l'assunzione di personale di aziende in crisi. L'esonero contributivo totale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (trattasi dell'esonero a sostegno dell'occupazione giovanile) e riconosciuto (dall'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) anche ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, è ora esteso ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti di aziende in crisi ed a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento. In caso di assunzione di lavoratori in NASpI, i datori di lavoro che fruiscono dell'esonero contributivo totale in parola non possono cumulare il beneficio previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si ricorda che tale disposizione prevede che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

✓ *Riduzione dei pedaggi – artt. 14 e 15*

Con gli artt. 14 e 15 del D.L. n. 21/2022 il Governo ha provveduto a sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A tal uopo, il fondo per la riduzione dei pedaggi è stato incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. È stato previsto, inoltre, l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti e l'istituzione di un fondo per il sostegno del settore. Risulta introdotta anche una clausola di adeguamento dei contratti che prevede, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione ecologica, l'adeguamento del corrispettivo, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

✓ *Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto – art. 17*

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, all'art. 17 del D.L. n. 21/2022 risulta istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 21/2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

✓ *Rimborso seconda rata IMU per le imprese turistico-ricettive – art. 22*

Per quanto riguarda il comparto turistico, risulta istituito un tax credit dedicato all'anno 2022, mediante il quale le imprese turistico-ricettive potranno beneficiare di un credito d'imposta pari al 50% del saldo IMU 2022. Il rimborso spetterà alle imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Il credito d'imposta potrà essere fruito per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che per l'appunto abbiano subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

✓ *Stretta su golden power e software russi*

Con il D.L. n. 21/2022, il Governo è intervenuto anche sul c.d. "Golden Power", con un massiccio intervento che oltre a prevedere norme specifiche per i diversi settori, che di fatto rendono strutturali alcune misure adottate temporaneamente con i decreti Covid, prevede l'arrivo di un apposito nucleo di valutazione e analisi strategica. In base a quanto previsto dall'art. 27 del citato D.L. n. 21/2022, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività legate al 5G o al Cloud, dovranno notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un piano annuale su settori d'interesse, programma di acquisti, descrizione dei beni e servizi. Il comitato interministeriale sul golden power costituito presso la Presidenza del Consiglio si avvarrà anche degli esperti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Le imprese che non seguiranno le nuove disposizioni possono incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. Il Governo, inoltre, è intervenuto all'art. 28 del decreto legge, sull'argomento riguardante l'antivirus Kaspersky di matrice russa. In particolare, tale software, ad oggi, rappresenta una potenziale minaccia hacker. La norma incentiva, pertanto, a "diversificare l'utilizzo" dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche affinché le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate, in conseguenza della crisi in Ucraina. L'urgenza dell'intervento e l'emergenza conclamata escludono per gli uffici pubblici il rischio di un intervento della Corte dei Conti a censurare i nuovi acquisti.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso  
